

Pubblicato il 19/03/2024

N. 01095/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02070/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2070 del 2023, proposto da Di Bella S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Ragalna, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; l'Assessorato Territorio e Ambiente, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- della deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 25.06.2023, pubblicata sull'albo pretorio dell'Ente, dal 28/06/2023 al 28/07/2023, avente ad oggetto "*Presenza d'atto dell'avvenuta efficacia ed esecutività del Piano Regolatore Generale del territorio di Ragalna, ai sensi e per gli effetti dell'art.54, c.3, della L.R.13/08/2020 n.19, come modificato dall'art.5, c.2, lett. B), p.1, della L.R. 30/12/2020, n.36*", limitatamente alla parte in cui, in seno

allo strumento urbanistico (TAV. P2.5), imprimendo la destinazione a “*viabilità storica*” (art.77, N.T.A.) in prossimità del confine del lotto di terreno di altra ditta (Gir-genti), a sua volta confinante con proprietà della ricorrente, identificata al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio 16, part. 1774, viene prevista la realizzazione di uno slargo che investe l'ingresso alla proprietà della ricorrente;

- del PRG aggiornato e integrato con prescrizioni giugno 2023 e suoi elaborati, limitatamente alla parte in cui, in seno allo strumento urbanistico (TAV. P2.5), imprimendo la destinazione a “*viabilità storica*” (art.77, N.T.A.) in prossimità del confine del lotto di terreno di altra ditta (Gir-genti), a sua volta confinante con proprietà della ricorrente, identificata al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio 16, part. 1774, viene prevista la realizzazione di uno slargo che investe l'ingresso alla proprietà della ricorrente;

- della relazione del progettista, ex art.3, comma 5, della L. n.71/78, in merito all'osservazione n.29, prot. n. 14066 del 31/12/2018;

- della deliberazione n.1 del 15 ottobre 2018 del Commissario ad acta, in sostituzione e con i poteri del Consiglio Comunale del Comune di Ragalna (CT), a mezzo della quale è stato adottato il P.R.G. e l'annesso Regolamento Edilizio del medesimo Comune;

- di tutti gli allegati ai provvedimenti impugnati, per quanto di interesse.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Territorio e Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2024 il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

FATTO e DIRITTO

1. Provvedimenti impugnati.

Con il ricorso in esame (notificato in data 27 ottobre 2023 e depositato in data 2 novembre 2023), parte ricorrente, Di Bella srl, chiedendone l'annullamento, impugna: a) la deliberazione del Consiglio Comunale di Ragalna n. 10 in data 25 giugno 2023, avente ad oggetto *“Preso d’atto dell’avvenuta efficacia ed esecutività del Piano Regolatore Generale del territorio di Ragalna, ai sensi e per gli effetti dell’art.54, c.3, della L.R.13/08/2020 n.19, come modificato dall’art.5, c.2, lett. B), p.1, della L.R. 30/12/2020, n.36”*, nella parte in cui, in seno allo strumento urbanistico (tavola P2.5), imprimendo la destinazione a *“viabilità storica”* (art.77 delle Norme Tecniche di Attuazione) in prossimità del confine del lotto di terreno di altra ditta (Girgenti), a sua volta confinante con proprietà della ricorrente, identificata al catasto al foglio 16, particella 1774, viene prevista la realizzazione di uno slargo che investe l'ingresso alla proprietà della ricorrente; b) il Piano Regolatore Generale aggiornato e integrato con prescrizioni e suoi elaborati, nella parte sopra indicata; c) la relazione del progettista in merito all'osservazione n. 29 (protocollo n. 14066 del 31 dicembre 2018); d) la deliberazione commissariale n. 1 del 15 ottobre 2018 con cui è stato adottato il Piano Regolatore Generale e l'annesso regolamento edilizio; d) gli allegati ai provvedimenti impugnati, per quanto di interesse.

2. Fatti di causa.

Con deliberazione commissariale n. 1 del 15 ottobre 2018 veniva adottato il Piano Regolatore Generale del Comune e l'annesso regolamento edilizio. Con provvedimento n. 126169 del 6 giugno 2018, veniva reso parere favorevole dal Genio Civile. Con nota n. 1691 del 28 marzo 2018, veniva reso parere dall'Ente Parco dell'Etna.

In punto di fatto, veniva rappresentato che l'odierna ricorrente è proprietaria di un terreno sito in Ragalna, Via Madonna del Carmelo 17, riportato in catasto al foglio 16, particella 1774, sul quale sono stati realizzati tre edifici per civile abitazione;

veniva specificato che il Piano Regolatore prevede la realizzazione di una strada definita “*Viabilità storica*” in prossimità del confine est del lotto di terreno di altra proprietà, con previsione di ampliamento del tracciato e realizzazione di “*uno slargo*” all’innesto di Via Madonna del Carmelo, su proprietà della ricorrente. Con nota n. 14066 in data 31 dicembre 2018, la ricorrente presentava le sue osservazioni e opposizioni, contrassegnate con il n. 29. Con nota n. 871 in data 23 gennaio 2019, l’Amministrazione Comunale comunicava al Dipartimento Regionale Urbanistica la conclusione delle procedure di pubblicazione del Piano. Con nota n. 3809 del 5 marzo 2021 Dipartimento Regionale Ambiente, richiedeva un’integrazione d’ordine e in data 6 aprile 2023, l’autorità competente per la VAS rilasciava parere favorevole in conformità all’avviso n. 156 in data 31 marzo 2023 della Commissione Tecnica Specialistica. Con deliberazione consiliare n. 10 in data 25 giugno 2023, il Comune prendeva atto dell’efficacia ed esecutività del Piano Regolatore Generale; l’opposizione della ricorrente veniva respinta.

3. Motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso (rubricato: “*nullità ex art. 21 septies l.n.241/90. violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l.r. n.71/1978*”) veniva dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato atteso che l’Amministrazione avrebbe rigettato l’osservazione della ricorrente con una motivazione generica e stereotipata.

Con il secondo motivo di ricorso (rubricato “*violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990 – violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. - eccesso di potere per difetto di istruttoria - difetto assoluto di motivazione – manifesta illogicità ed irragionevolezza – errore nel presupposto*”) veniva dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato atteso che: - non sarebbe possibile comprendere l’iter logico giuridico seguito dall’amministrazione per giungere al rigetto delle osservazioni, né si capirebbe se tali osservazioni siano state almeno valutate dall’amministrazione; - nessuna comparazione e valutazione tra l’interesse del privato e l’interesse pubblico sarebbe

stata fatta dall'amministrazione resistente che si sarebbe limitata apoditticamente a confermare la scelta di destinare l'area in prossimità con la proprietà della ricorrente, prevedendo la realizzazione di uno slargo che investe l'ingresso della sua proprietà;

- l'Amministrazione avrebbe dovuto effettuare un giusto bilanciamento degli interessi in gioco da esternare nella motivazione;
- se è pur vero che non grava sull'Amministrazione l'onere di motivare in maniera puntuale le statuizioni connesse alle posizioni dei privati, di contro, in sede di pianificazione, incomberebbe sull'Amministrazione il preciso obbligo di valutare in maniera adeguata il complesso delle circostanze e dei presupposti sottesi all'esercizio del relativo potere, attraverso un iter logico e procedurale che non sia connotato da profili di abnormità ed irragionevolezza.

Con il terzo motivo di ricorso (rubricato: *“eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità – eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti - eccesso di potere per difetto di istruttoria errore di fatto - illogicità manifesta”*) veniva dedotta l'illegittimità del provvedimento impugnato per: a) *inidoneità delle caratteristiche topografiche del sito* (atteso che: - la configurazione topografica del sito si porrebbe in contrasto con la realizzazione di questo slargo, posto che non si troverebbe affatto in continuità spaziale con la predetta strada vicinale Girgenti e che, quindi, non potrebbe svolgere la sua funzione di estensione della sezione stradale; - per poter dare seguito alla previsione di allargamento della sede stradale, sarebbero necessari interventi significativi di trasformazione dell'ambito, che comporterebbero la modifica inevitabile della rampa di accesso della proprietà Di Bella e la compromissione dell'accesso e uso dei locali seminterrati dell'edificio, oltre che l'accesso alla seconda e terza unità del fabbricato ricadente all'interno della proprietà); b) *mancata tutela degli aspetti morfologici e storico-paesaggistici* (atteso che l'allargamento della sede stradale di una tale viabilità comporterebbe una chiara alterazione del tracciato storico, finendo con l'avere l'effetto contrario a quello della tutela e valorizzazione della memoria dei

luoghi e della cultura rurale tipici del contesto di Ragalna); c) *violazione dei diritti di accesso e godimento della proprietà* (atteso che implicherebbe una definitiva interruzione dell'accesso ai locali seminterrati del primo fabbricato, oltre che l'accesso alla seconda e terza unità del fabbricato ricadenti all'interno della proprietà); d) *insussistenza dei motivi di interesse generale e di pubblica utilità* (atteso che la mancata determinazione di una precisa destinazione d'uso pubblica nell'ambito di questa scelta di Piano ne farebbe decadere le motivazioni di interesse generale e di pubblica utilità e renderebbe tale scelta non giustificabile a fronte di un palese e irrimediabile danno alla proprietà privata e al connesso diritto di accesso e godimento).

4. Costituzione in giudizio dell'Assessorato.

Si costituiva in giudizio (con atto depositato in data 9 novembre 2023) l'Assessorato Territorio e Ambiente che (con memoria depositata in data 30 gennaio 2024) eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione regionale chiamata in giudizio.

5. Udienza pubblica del 14 marzo 2024.

All'udienza del 14 marzo 2024, sentite le parti presenti la causa veniva trattenuta in decisione.

6. Difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato Territorio e Ambiente.

Il Collegio osserva che – come è noto - le attività di pianificazione urbanistica sono di competenza esclusiva delle Amministrazioni comunali e non dell'Assessorato regionale il quale non detiene alcuna potestà decisionale definitiva nel processo di approvazione dello strumento urbanistico comunale.

Pertanto, come rilevato dalla difesa erariale, gli atti posti in essere dal Commissario *ad acta*, nominato dall'Assessorato, sono riferibili e riconducibili all'Amministrazione Comunale.

7. Oggetto del contendere.

Oggetto principale del contendere del presente giudizio è la legittimità della deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto *"Presa d'atto dell'avvenuta efficacia ed esecutività del Piano Regolatore Generale del territorio di Ragalna, ai sensi e per gli effetti dell'art.54, c.3, della L.R.13/08/2020 n.19, come modificato dall'art.5, c.2, lett. B), p.1, della L.R. 30/12/2020, n.36"*, nella parte in cui viene impressa la destinazione a *"viabilità storica"* dell'area in cui ricade la proprietà della ricorrente e in cui viene prevista la realizzazione di uno slargo che investe l'ingresso alla proprietà della ricorrente.

8. Le scelte di politica urbanistica quale espressione del potere discrezionale dell'Ente comunale.

Giova evidenziare preliminarmente che, secondo pacifica giurisprudenza amministrativa, le scelte di politica urbanistica sono tendenzialmente insindacabili alla stregua di qualsiasi atto politico (o d'indirizzo politico), poiché espressione della più ampia discrezionalità amministrativa, con la precisazione per cui *"il principio per il quale non sussiste la necessità di particolari motivazioni a sostegno delle scelte urbanistiche del Comune, essendo sufficiente il mero richiamo ai criteri e principii ispiratori del piano, trova eccezione nell'ipotesi in cui sussista un'aspettativa qualificata del proprietario o una specifica destinazione urbanistica"* (vedi T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, n. 3119 del 30 novembre 2022 che richiama TAR Sicilia - Catania, I, n. 2580 del 30 settembre 2022) (C.S., IV[^], 28.9.2009 n. 5834).

9. Le osservazioni dei proprietari e l'obbligo di motivazione.

Con specifico riferimento, poi, all'obbligo di motivazione gravante sull'Amministrazione alle osservazioni presentate dai privati vige il principio per cui in sede di adozione del piano regolatore generale, non è necessaria una puntuale motivazione in ordine alle ragioni per le quali le osservazioni vengono respinte, essendo sufficiente che risulti dagli atti che le stesse siano state valutate e ritenute non idonee ad orientare diversamente la soluzione adottata dall'Amministrazione (*"le osservazioni formulate dai proprietari interessati costituiscono un mero apporto collaborativo*

alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative; pertanto, il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore generale; d'altra parte le scelte effettuate dall'Amministrazione pubblica, nell'adozione degli strumenti urbanistici, costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da manifeste illogicità”, cfr. T.A.R. Campania - Salerno, sez. II, 26/09/2023, n.2110; T.A.R. Marche - Ancona, sez. I, 02/12/2022, n.723; T.A.R. Marche - Ancona, sez. I, 25/10/2021, n.748; Consiglio di Stato sez. IV, 04/11/2020, n.6803; Consiglio di Stato sez. VI, 08/06/2020, n.3632).

Ciò posto, nella fattispecie oggetto della presente disamina, la motivazione ricavabile dal diniego secondo cui *“le osservazioni sono state ritenute non accoglibili, in quanto derivanti da interessi privatistici e/o atteggiamenti opportunistici”* appare sufficiente e adeguata per ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione nella scelta di pianificazione urbanistica censurata dal ricorrente con il provvedimento impugnato. Invero, la decisione di *“estendere”* la strada vicinale Girgenti con la realizzazione di uno slargo risponde all'interesse pubblicistico di una migliore viabilità che risulta prevalente rispetto agli interessi privatistici menzionati dal ricorrente. Risulta peraltro generica e priva di alcun riscontro probatorio la affermazione secondo cui la realizzazione dello slargo avrebbe una diversa quota e ciò comporterebbe l'impossibilità per il privato ricorrente di poter accedere e usufruire alle unità immobiliari di privati. In questa sede, l'Ente effettua solo una pianificazione urbanistica, l'effettiva lesione potrà concretizzarsi solo in una eventuale fase successiva ossia con la progettazione e realizzazione dell'opera pubblica.

Spese del giudizio.

Il Collegio ritiene di non dovere emettere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione dell'ente intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:

- dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'Assessorato Territorio e Ambiente, estromettendolo dal presente giudizio;
- rigetta il ricorso;
- nulla si dispone in ordine alle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere

Emanuele Caminiti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuele Caminiti

IL PRESIDENTE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO